



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n. 4413/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della Commissione consiliare
speciale per la revisione dello Statuto e del
Regolamento interno del Consiglio regionale

Al Presidente della Commissione
Consiliare I

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di Legge "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale".
(Reg. Gen. n. 344)

Ad iniziativa dei Consiglieri Nicola Caputo, Vittorio Insigne, Pietro Giuseppe Maisto.
Depositata il 2 maggio 2008

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

Commissione consiliare speciale per la revisione dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale per l'esame;
I Commissione Consiliare per il parere

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **23 MAG. 2008**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

VIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

***NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE***

*Ad iniziativa dei Consiglieri
Nicola Caputo, Vittorio Insigne, Pietro Giuseppe Maisto*

Reg. Gen. n. 344



Consiglio Regionale della Campania

Relazione al Progetto di Legge

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

La proposta di legge elettorale che si sottopone al Consiglio Regionale ha lo scopo principale di assicurare ai cittadini della Regione Campania uno strumento agile ed immediato tendente a realizzare la più adeguata rappresentazione istituzionale della volontà popolare.

Il sistema elettorale qui proposto, pur conservando l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, pone particolare enfasi sulla corrispondenza proporzionale tra volontà popolare e rappresentanza istituzionale al fine di rendere il Consiglio Regionale sempre più rispondente alle indicazioni del corpo elettorale.

La previsione, infatti, di attribuire il premio di maggioranza alla coalizione vincente, ripartendo i seggi, ad esso corrispondenti, in misura proporzionale tra le liste facenti parte della coalizione stessa, va proprio nella direzione di assicurare agli elettori campani la possibilità di scegliersi direttamente i propri rappresentanti evitando il ricorso al cosiddetto "listino", che appare più come un'imposizione dall'alto, che espressione della volontà popolare.



Consiglio Regionale della Campania

Il novellato sistema elettorale si basa su otto principi fondamentali:

- 1) Elezione diretta del Presidente della Regione;
- 2) Scelta diretta da parte dell'elettore dei propri rappresentanti mediante la previsione dell'indicazione della preferenza unica;
- 3) Riconoscimento di un premio di maggioranza per garantire la governabilità alla coalizione vincente;
- 4) Garanzia di rappresentanza per le minoranze;
- 5) Rappresentanza minima nelle liste ad entrambi i generi;
- 6) Rappresentanza territoriale a tutte le province;
- 7) Divieto di espressione del cosiddetto voto disgiunto;
- 8) Previsione di soglie minime di accesso ai seggi sia per le liste autonome che per quelle facenti parte di coalizioni.

Questo sistema elettorale si caratterizza per la sua tendenza a garantire la governabilità attraverso l'elezione diretta del Presidente della Regione ed il riconoscimento di un premio di maggioranza al candidato Presidente ed alla coalizione di liste più votate. In sostanza al candidato Presidente che ottiene un voto in più degli altri è riconosciuto un premio di maggioranza che viene poi differenziato in relazione al superamento o meno della soglia 45 per cento dei voti validi. Se il candidato Presidente della Giunta regionale ottiene più del 45% dei voti, alla coalizione vincente viene attribuito il 60 per cento dei seggi (vale a dire 36 seggi su 60). Se, invece, la soglia del 45 per cento dei voti non viene superata, alla coalizione vincente viene attribuito il 55 per cento dei seggi (vale a dire 33 seggi su 60).



Consiglio Regionale della Campania

Alle coalizioni perdenti è comunque assicurato un numero di seggi pari al 35 per cento del totale (vale a dire 21 seggi su 60) tanto al fine di garantire la rappresentanza alle minoranze anche a fronte di risultati elettorali plebiscitari.

Il voto viene espresso attraverso la previsione di un sistema basato sulla preferenza unica per l'elezione dei consiglieri regionali impedendo, peraltro, di esprimere un voto ad un candidato Presidente diverso da quello collegato alla lista che si intende votare. Ciò al fine di rendere le coalizioni sempre più omogenee.

E' assicurata, inoltre, la rappresentanza di genere e di territorio, attraverso la previsione di norme che da un lato impongono che ciascun genere non può essere candidato, nelle singole liste, in misura superiore al 66 per cento e che, dall'altro, prescrivono un particolare meccanismo per garantire la presenza in Consiglio regionale di rappresentanti di tutti i territori.

D'altro canto, una moderna democrazia non può prescindere dal considerare le peculiarità che ciascun genere esprime nei vari contesti del vivere civile. Per questo motivo è sembrato necessario che la "pari dignità", che taluno banalizza come superata nei fatti, venga garantita da una norma, che prescrive la necessità di rispettare tale criterio, pena l'inammissibilità delle liste.

Allo stesso modo si ritiene che alcun pregiudizio debbano subire le zone interne meno popolate, che possono essere penalizzate in una regione, come la Campania, che presenta una concentrazione di popolazione con picchi elevatissimi in alcune aree. L'adozione di una norma "garantista", pare quindi, espressione di un metodo che tende a mitigare quel processo di egemonizzazione politica che, seppur legittimo, di fatto, potrebbe portare all'esclusione della rappresentanza di interi territori dall'assise regionale.

Sono previste, infine, delle soglie di accesso all'attribuzione dei seggi stabilendo uno sbarramento al 3% per le liste non facenti parte di coalizioni ed uno sbarramento



Consiglio Regionale della Campania

al 2% per le liste facenti parte di coalizioni purché però le stesse superino la soglia minima del 8%.

Il nuovo sistema elettorale ha dunque una serie di novità di rilievo che appaiono più idonee a coniugare la rappresentatività democratica del corpo elettorale con l'esigenza di assicurare la governabilità a chi abbia conseguito la maggioranza ed espresso il candidato Presidente della Giunta regionale.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 1

Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

1. Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto.
2. Il Presidente della Giunta regionale è eletto contestualmente al Consiglio regionale.
3. I Consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 2

Composizione e durata in carica del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale è composto da 60 consiglieri e dal Presidente della Giunta regionale .
2. La durata in carica del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale è stabilita con legge della Repubblica, ai sensi dell'articolo 122, primo comma della Costituzione, salvo i casi di cessazione anticipata ai sensi delle vigenti disposizioni.
3. I Consiglieri regionali e il Presidente della Giunta regionale entrano in carica all'atto della proclamazione e cessano dalle loro funzioni, rispettivamente, con la prima seduta del nuovo Consiglio e con la proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 3

Elettorato attivo ed elettorato passivo

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Regione Campania.
2. Sono eleggibili a Consigliere regionale ed a Presidente della Giunta regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Repubblica Italiana.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 4
Indizione delle elezioni

1. L'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale è indetta con decreto del Presidente della Giunta regionale in carica ed ha luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza determinata ai sensi dell'articolo 2, comma 2 ovvero, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dalla cessazione stessa.
2. Il decreto di indizione delle elezioni è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Campania, almeno sessanta giorni prima delle elezioni, e indica il numero massimo dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista provinciale, come stabilito dall'articolo 5, comma 6.
3. Il decreto è comunicato immediatamente ai Sindaci dei Comuni della Regione ed al Presidente della Corte di Appello nella cui circoscrizione sono compresi i Comuni campani.
4. I Sindaci dei Comuni della Regione devono dare notizia agli elettori con un manifesto che deve essere affisso almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 5

Liste provinciali, gruppi di liste e coalizioni

1. Il territorio regionale è suddiviso, ai fini della elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, in circoscrizioni corrispondenti alle Province.
2. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste provinciali concorrenti di candidati alla carica di Consigliere regionale.
3. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo ed è collegata ad un candidato Presidente della Giunta regionale.
4. E' definito gruppo di liste l'insieme delle liste provinciali presentate in più circoscrizioni elettorali e contrassegnate dal medesimo simbolo.
5. E' definita coalizione di liste il gruppo di liste o l'insieme dei gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.
6. Il numero massimo dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista provinciale è determinato in misura proporzionale alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento generale. A tal fine si divide il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi di cui all'articolo 2 e si stabilisce il numero massimo dei candidati circoscrizionali in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Ciascuna lista provinciale non può contenere un numero di candidati circoscrizionali inferiore ad un terzo del numero massimo sopra determinato.
7. In ciascuna lista provinciale non possono essere presentati, pena l'inammissibilità, più di due terzi di candidati dello stesso genere. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.
8. Più liste provinciali possono essere collegate ad un medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.
9. Le liste provinciali contrassegnate da un medesimo simbolo, presentate in più circoscrizioni elettorali, devono essere collegate con il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.
10. Le liste provinciali contrassegnate da un medesimo simbolo sono ammesse solo se presentate in almeno tre circoscrizioni.
11. Non è consentito presentare la propria candidatura a Consigliere regionale, anche per liste contrassegnate dallo stesso simbolo, in più circoscrizioni.
12. I candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale non possono essere candidati contemporaneamente alla carica di Consigliere regionale.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 6

Modalità di presentazione delle liste

1. Il simbolo di ciascun gruppo di liste e la dichiarazione di collegamento di ciascun gruppo di liste ad un candidato Presidente della Giunta regionale devono essere presentate all'ufficio centrale regionale, istituito presso la Corte di Appello del capoluogo della Regione, dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione.
2. Le liste provinciali sono presentate, all'ufficio centrale circoscrizionale:
 - a) da almeno 750 e da non più di 1.000 elettori, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni compresi nelle circoscrizioni con un numero di residenti fino a 200.000;
 - b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 200.000 residenti e fino a 500.000 residenti;
 - c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 residenti e fino a 1.000.000 di residenti;
 - d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di residenti.
3. La firma degli elettori è apposta su un apposito modulo recante il simbolo della lista, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati circoscrizionali, il nome e il cognome del candidato Presidente della Giunta regionale a cui la lista è collegata ed il relativo simbolo, nonché il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore, con indicazione del Comune nelle cui liste elettorali questi dichiara di essere iscritto.
4. La firma dell'elettore è autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista.
6. La lista contiene l'indicazione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita, del candidato Presidente cui è collegata e dei candidati circoscrizionali, rispettivamente elencati con una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
7. In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano o di gruppi costituiti in Consiglio regionale nella legislatura immediatamente precedente alla indizione delle elezioni.



Consiglio Regionale della Campania

8. Alla dichiarazione di presentazione della lista dei candidati sono allegati:

- a) i certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei Comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della circoscrizione;
- b) le dichiarazioni di accettazione delle candidature da parte dei singoli candidati alla carica di Consigliere regionale. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata a norma del comma 4;
- c) i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica dei candidati al Consiglio regionale
- d) un modello di contrassegno della lista, anche figurato, in triplice esemplare.

9. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o in cui sia accertato l'elemento della "confondibilità" - presupposto fondamentale della concorrenza sleale - con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti o movimenti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, potrebbero trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni.

10. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere:

- a) la dichiarazione di collegamento ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, accompagnata, pena l'inammissibilità, da una dichiarazione di accettazione del collegamento, da parte del candidato stesso, firmata ed autenticata a norma del comma 4.
- b) l'indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della lista, a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 7

Modalità di presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale

1. La candidatura a Presidente della Giunta regionale è presentata presso l'Ufficio centrale regionale, istituito presso la Corte di Appello del capoluogo della Regione, entro i termini di cui all'articolo 6 comma 1 da un numero di elettori, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, non inferiore a 3.000 e non superiore a 5.000.
2. La firma degli elettori è apposta su un modulo recante il contrassegno del candidato Presidente della Giunta regionale, il suo nome e cognome, il luogo e la data di nascita, nonché i nomi, i cognomi, i luoghi e le date di nascita dei sottoscrittori; la firma degli elettori è autenticata ai sensi dell'articolo 6 comma 4.
3. Alla candidatura sono allegati:
 - a) i certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei Comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della candidatura, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione;
 - b) la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato Presidente. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata a norma dell'articolo 6 comma 4;
 - c) il certificato di iscrizione del candidato Presidente nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica
 - d) un modello di contrassegno della lista, anche figurato, in triplice esemplare.
4. La dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Giunta deve contenere:
 - a) la dichiarazione, a pena di inammissibilità, di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali. La dichiarazione deve contenere l'indicazione di tutti i gruppi di liste con cui è effettuato il collegamento ed è efficace solo se convergente con la dichiarazione di collegamento di cui all'articolo 6, comma 1, al medesimo candidato Presidente.
 - b) l'indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della candidatura, a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti del candidato presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale regionale.



Consiglio Regionale della Campania

5. La dichiarazione di presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento sono autenticate ai sensi dell'articolo 6, comma 4.
6. I candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, all'atto della dichiarazione di accettazione della candidatura, indicano il Vice Presidente che intendono nominare, se eletti.
7. Non può essere candidato Presidente della Giunta chi ha già ricoperto quella carica per due mandati consecutivi.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 8

Scheda elettorale

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale avviene su un'unica scheda.
2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il simbolo di ciascuna lista provinciale affiancato, nella medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione della preferenza.
3. A destra del rettangolo di ciascuna lista provinciale è posto il rettangolo contenente il nome, il cognome ed il simbolo del candidato Presidente cui la lista è collegata.
4. Nel caso di più liste provinciali collegate con uno stesso Presidente, i rettangoli di ciascuna lista provinciale e quello del Presidente sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli delle liste sono posti sulla sinistra, in ordine progressivo, definito mediante sorteggio; il rettangolo del Presidente è collocato sulla destra rispetto a quelli delle liste e, all'interno di tale rettangolo, il nome, il cognome ed il simbolo del candidato Presidente della Giunta regionale sono collocati in posizione centrale.
5. La sequenza sulla scheda dei rettangoli di cui al comma 2 e, ove presenti, di quelli più ampi di cui al comma 4, è definita mediante sorteggio.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 9

Espressione del voto

1. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo e può esprimere un solo voto di preferenza scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa.
2. L'elettore esprime, altresì, il suo voto per uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta tracciando un segno sul simbolo o sul nome del candidato Presidente collegato alla lista per la quale esprime il voto.
3. Non può essere espresso un voto a favore di una lista ed un voto a favore di un candidato Presidente della Giunta ad essa non collegato.
4. Nel caso in cui l'elettore tracci un unico segno sulla scheda, a favore di una lista, il voto stesso si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta ad essa collegato.
5. Qualora il candidato Consigliere non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista, sarà ritenuto valido il voto di lista, se espressamente votata.
6. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato della medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale lo stesso appartiene.
7. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato. In caso di omonimia, il voto è nullo.
8. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente e la preferenza per più di una lista a esso collegata viene ritenuto valido il voto candidato Presidente e nulli i voti di lista.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 10
Elezione del Presidente della Giunta

1. E' eletto Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 11

Cifre elettorali regionali dei gruppi di liste

1. I seggi corrispondenti al numero dei Consiglieri regionali da eleggere ai sensi dell'articolo 2, sono assegnati a livello regionale.
2. Sono computati a tal fine i voti ottenuti dalle liste provinciali e sommati tra loro quelli ottenuti, nelle diverse circoscrizioni, dalle liste contrassegnate dal medesimo simbolo.
3. I voti computati ai sensi del comma precedente determinano la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 12

Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze

1. La coalizione di liste, o il gruppo di liste non unito in coalizione, collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ottiene almeno il 60 per cento dei seggi di cui all'articolo 2, se il candidato proclamato eletto Presidente ha conseguito più del 45 per cento dei voti validi nella relativa elezione; ovvero, ottiene almeno il 55 per cento dei seggi di cui all'articolo 2, se il candidato proclamato eletto Presidente ha conseguito meno del 45 per cento dei voti validi nella relativa elezione.
2. Il complesso delle altre coalizioni o gruppi di liste ottiene almeno il 35 per cento di seggi di cui all'articolo 2.
3. Nel calcolo delle percentuali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non viene computato il Presidente della Giunta regionale.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 13

Soglia di accesso ai seggi

1. I gruppi di liste, uniti in coalizione, possono accedere al riparto dei seggi se hanno ottenuto una cifra elettorale regionale pari almeno al 2 per cento dei voti complessivi validi e la coalizione ha ottenuto una cifra elettorale regionale pari ad almeno l'8 per cento dei voti complessivi validi.
2. I gruppi di liste, non uniti in coalizione, possono accedere al riparto dei seggi se hanno ottenuto una cifra elettorale regionale pari almeno al 3 per cento dei voti complessivi validi.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 14

Assegnazione dei seggi ai gruppi di liste

1. L'attribuzione dei seggi di cui all'articolo 2, ai gruppi di liste la cui cifra elettorale regionale supera la soglia d'accesso prevista dall'articolo 13, è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del Presidente della Giunta regionale.
2. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di liste di cui al comma 1, si divide la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire. I seggi sono quindi assegnati ai gruppi di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
3. Se l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2 non consente il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 o al comma 2 dell'articolo 12, l'assegnazione dei seggi ai gruppi di liste di cui al precedente comma 1, avviene rispettivamente secondo le modalità dei successivi commi 4 e 5.
4. Qualora il gruppo o i gruppi di liste collegati al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale non abbiano conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista all'articolo 12, comma 1, a quel gruppo o a quei gruppi di liste viene assegnata tale quota di seggi; in caso di collegamento di più gruppi di liste al candidato proclamato eletto Presidente, per determinare il numero di seggi spettante a ciascun gruppo, si applicano le modalità previste al comma 2. I restanti seggi sono attribuiti ai gruppi di liste non collegati al candidato proclamato eletto Presidente secondo le modalità previste al comma 2.
5. Qualora il gruppo o i gruppi di liste non collegati al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale non abbiano conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista all'articolo 12, comma 2, a quel gruppo o a quei gruppi di liste viene assegnata tale quota di seggi; in caso di più gruppi di liste non collegati al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, per determinare il numero di seggi spettante a ciascun gruppo si applicano le modalità previste al comma 2. I restanti seggi sono attribuiti ai gruppi di liste collegati al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale secondo le modalità previste al comma 2.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 15

**Elezione alla carica di Consigliere dei candidati alla carica di
Presidente della Giunta regionale**

1. Il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale è eletto alla carica di Consigliere regionale.
2. Gli altri candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale sono eletti alla carica di Consigliere regionale se collegati ad almeno un gruppo di liste che abbia ottenuto seggi ai sensi dell'articolo 14. A tal fine, è loro riservato l'ultimo tra i seggi assegnati, ai sensi dell'articolo 14, ai gruppi di liste ad essi collegati.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 16

Assegnazione dei seggi alle liste provinciali

1. I seggi assegnati ai gruppi di liste ai sensi dell'articolo 14 sono ripartiti tra le rispettive liste provinciali dividendo la cifra elettorale regionale del gruppo di liste per il numero dei seggi da assegnare, ottenendo così il quoziente elettorale di gruppo. Nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi ad ogni lista provinciale tanti seggi quante volte il quoziente elettorale di gruppo risulti contenuto nella sua cifra elettorale provinciale. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste provinciali per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale provinciale; a parità di cifra elettorale provinciale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali provinciali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di gruppo.
2. Se ad una lista provinciale spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre liste del medesimo gruppo sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi delle liste stesse, per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua, poi, l'attribuzione dei seggi tra le varie liste, con le modalità previste dal comma 4.
3. Per ciascun gruppo di liste, sono eletti il candidato o i candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze delle liste provinciali cui corrispondono i seggi assegnati ai sensi dei commi 1 e 2, fatti salvi i casi di cui all'articolo 17.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 17

Rappresentanza di tutti i territori provinciali

1. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti articoli comporti la mancanza dei presupposti per l'elezione di almeno un Consigliere regionale in tutte le circoscrizioni provinciali, in ciascuna delle circoscrizioni per le quali difettano i presupposti suddetti è eletto il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale della lista provinciale che nella circoscrizione interessata ha ottenuto il maggior numero di voti. E' corrispondentemente ridotto di una unità il numero dei consiglieri regionali da eleggersi, secondo i criteri dei precedenti articoli, in rappresentanza della coalizione di cui fa parte la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione.
2. Se la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione fa parte di un gruppo di liste che non ha titolo all'elezione di Consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 16, le disposizioni del comma 1 si applicano alla lista provinciale che segue nell'ordine dei voti ottenuti nella circoscrizione quella che ne ha ottenuto il maggior numero.
3. Qualora, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, la variazione della circoscrizione nella quale eleggere un rappresentante di un determinato gruppo di liste comporti il venir meno dei presupposti per l'elezione di almeno un Consigliere regionale in altra circoscrizione, si procede alla ulteriore applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 18

Surroga dei Consiglieri regionali

1. Il Consigliere regionale che cessa dalla carica, per dimissioni o altra causa, è surrogato dal primo candidato non già eletto che lo segue nella lista provinciale nella quale è stato eletto il Consigliere cessato dalla carica.
2. Il candidato Presidente della Giunta regionale, eletto ai sensi dell'articolo 15, comma 2, che cessa dalla carica di Consigliere regionale è surrogato da un candidato circoscrizionale appartenente al gruppo di liste il cui ultimo seggio è stato riservato per la sua elezione.
3. I criteri del presente articolo si applicano anche nei casi di sostituzione provvisoria o di supplenza previsti dalla normativa vigente per i Consiglieri regionali.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 19
Norme di rinvio

1. Le ineleggibilità e le incompatibilità sono disciplinate da legge regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge ed in quanto applicabili si osservano le norme statali vigenti in materia.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 20
Decorrenza

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.